

COMUNE DI RIMINI

- Segreteria Generale -

DELIBERAZIONE ORIGINALE DI CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. : 23 del 02/07/2020

Oggetto : IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2020

L'anno duemilaventi, il giorno due del mese di Luglio, alle ore 19:13, con la continuazione nella sala consiliare del Comune di Rimini, previo avviso scritto notificato ai sensi e nei termini di legge a ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta di 1^a convocazione.

Per la trattazione dell'argomento all'oggetto indicato, risultano presenti:

	Consiglieri Comunali	Pres./Ass,		Consiglieri Comunali	Pres./Ass,
1	Gnassi Andrea	Assente	18	Magrini Juri	Presente
2	Bellucci Andrea	Presente	19	Manfroni Davide	Presente
3	Bellucci Giorgia	Presente	20	Marcello Nicola	Presente
4	Bertozzi Simone	Presente	21	Mauro Gennaro	Presente
5	Camporesi Luigi	Presente	22	Muratori Mirco	Presente
6	Casadei Giovanni	Presente	23	Pasini Luca	Assente
7	Corazzi Giulia	Presente	24	Pecci Marzio	Presente
8	De Leonardis Daniela	Presente	25	Petrucci Matteo	Presente
9	Di Natale Barbara	Presente	26	Piccari Enrico	Presente
10	Donati Sara	Presente	27	Renzi Gioenzo	Presente
11	Erbetta Mario	Presente	28	Spina Carlo Rufo	Presente
12	Falcioni Milena	Presente	29	Trombetta Diana	Presente
13	Frisoni Davide	Presente	30	Vinci Barbara	Presente
14	Frisoni Lucilla	Presente	31	Zamagni Marco	Presente
15	Gianfreda Kristian	Assente	32	Zilli Filippo	Presente
16	Grassi Fabio	Presente	33	Zoccarato Matteo	Presente
17	Grotti Carlo	Presente			

Totale presenti n. 30 - Totale assenti n. 3

Presiede Donati Sara nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.

Partecipa Dott. Luca Uguccioni in qualità di Segretario Generale.

A séguito dell'emergenza Covid-19, in conformità a quanto previsto dal D.L. 17 Marzo 2020, n. 18 (convertito con Legge 24 Aprile 2020, n. 27), all'art. 73 "Semplificazioni in materia di organi collegiali", la seduta si è svolta con sistema di videoconferenza "Collaborate Space", che consente il riconoscimento di tutti i partecipanti, tramite la partecipazione del Presidente del Consiglio, dei Consiglieri: Bellucci Giorgia, Bertozzi, Camporesi, De Leonardis, Falcioni, Frisoni Davide, Grassi, Grotti, Marcello, Mauro, Muratori, Pecci, Renzi, Spina e del Segretario Generale collegati dalla sala del Teatro A. Galli, i restanti Consiglieri collegati da remoto.

OGGETTO: Imposta municipale propria (IMU). Approvazione aliquote e detrazioni anno 2020.

Il Presidente del Consiglio Donati, su accordo del Consiglio Comunale, vista la proposta di delibera consiliare n. 32 del 4/6/2020, presentata dalla Giunta Comunale al Consiglio, la pone in trattazione nel testo di seguito trascritto, congiuntamente al punto 1 dell'Ordine del Giorno della seduta odierna, Delibera di C.C. n. 22 del 2/7/2020 ad oggetto: "Imposta Municipale propria (IMU), Approvazione del relativo regolamento comunale", alla quale si rimanda per la discussione svolta e gli interventi dei Consiglieri.

“OGGETTO: Imposta municipale propria (IMU). Approvazione aliquote e detrazioni anno 2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (legge di bilancio 2020), art. 1, comma 738, ha abolito, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale - IUC (composta da IMU, TASI e TARI) di cui all'art. 1, comma 639, della legge n. 147/2013, ad eccezione delle disposizioni relative alla TARI che restano in vigore ed ha, contestualmente, previsto l'applicazione dell'Imposta municipale propria (IMU) disciplinandone il relativo regime impositivo;

ATTESO che l'eliminazione della TASI con la previsione dell'IMU quale tributo unico, l'introduzione di un prospetto finalizzato all'individuazione di specifiche fattispecie per le quali è possibile per i Comuni differenziare le aliquote e l'accertamento esecutivo rappresentano gli aspetti significativamente più innovativi della manovra fiscale;

CONSIDERATO che il Legislatore, nell'intento di semplificare ed agevolare gli adempimenti a carico dei contribuenti, ha provveduto al riordino della disciplina applicabile all'IMU che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, si trova contenuta nei commi da 739 a 783, art. 1, legge n. 160/2019;

PRESO ATTO che, comunque, l'impianto normativo così delineato, in linea generale, resta pressoché invariato, con la riproposizione dei medesimi presupposti impositivi, soggetti passivi, basi imponibili, riduzioni ed esenzioni, così come la previsione della riserva allo stato per gli immobili di categoria D;

RILEVATO a riguardo che, ai sensi del c. 744 e del successivo c. 753 dell'art. 1, della legge n. 160/2019, è stata infatti riconfermata la riserva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento, ad eccezione di quelli rientranti nella medesima categoria posseduti dai comuni che insistono sul rispettivo territorio per i quali la predetta riserva non si applica;

DATO ATTO che ai fini dell'imposta municipale propria (IMU) viene confermata anche la potestà regolamentare prevista in materia di entrate degli enti locali di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997;

CONSIDERATO che, come già evidenziato, tra le novità di rilievo vi è la previsione al comma 756, dell'art. 1 della legge n. 160/2019, a decorrere dal 2021, di un prospetto delle aliquote da approvarsi con apposito decreto;

RILEVATO che, ai sensi del successivo comma 757 dell'art. 1 della legge n. 160/2019, il prospetto di cui trattasi deve essere unito alla delibera di approvazione delle aliquote IMU, quale parte integrante della stessa, pena l'inidoneità a produrre i relativi effetti;

CONSIDERATO che dalla lettura del comma 757 dell'art. 1 della legge n. 160/2019, emergevano dubbi circa l'introduzione del prospetto già a decorrere dall'anno 2020;

VISTA a riguardo la Risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze - Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale n. 01/DF del 18/02/2020 (prot. n. 4897) con oggetto: "Imposta municipale propria (IMU). Art. 1, commi 756, 757 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020). Chiarimenti in merito al prospetto delle aliquote";

CONSIDERATO che con la soprarichiamata risoluzione il Ministero chiarisce che:

- la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie, che saranno individuate con apposito decreto, decorre dall'anno 2021;
- di conseguenza, dall'anno 2021 ed in ogni caso solo a seguito di approvazione del previsto decreto di cui al c. 756 dell'art. 1 della legge n. 160/2019, vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che formerà parte integrante della stessa;
- pertanto per l'anno 2020, da una lettura sistematica della norma, la trasmissione della delibera delle aliquote IMU, così come previsto dal c. 757 dell'art. 1 della legge n. 160/2019, deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della medesima, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011, nel rispetto dei termini previsti dal comma 767 dell'art. 1 della legge n. 160/2019 (efficacia per l'anno di riferimento solo se trasmessa entro il termine perentorio del 14 ottobre per la pubblicazione entro il 28 ottobre);

RITENUTO quindi che, sulla base dei suddetti chiarimenti, per l'anno 2020 è riconosciuta all'Ente la piena facoltà di diversificare le aliquote IMU, ovviamente nel rispetto delle previste disposizioni normative emanate in materia e dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione;

VISTE, a tal fine, le facoltà legislative previste in termini di determinazione delle aliquote IMU 2020, così come dettagliatamente disciplinate dalla Legge n. 160/2019 ai commi da 748 a 755;

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 20 del 18/03/2015 con la quale sono state approvate le aliquote e le detrazioni IMU per l'anno 2015 e valevoli fino all'anno 2019;

RICHIAMATE altresì le deliberazioni di C.C. n. 52 del 20/05/2014 e n. 21 del 18/03/2015 con le quali sono state approvate le aliquote e le detrazioni applicabili ai fini TASI, rispettivamente per le annualità d'imposta 2014 e 2015;

CONSIDERATO che con i suddetti atti deliberativi il Comune di Rimini ha stabilito l'applicazione della TASI limitatamente alle abitazioni principali, definendo per tutte le altre fattispecie impositive, l'aliquota pari allo 0,00 (zero) per cento;

TENUTO CONTO che con la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) a decorrere dal 01/01/2016 l'abitazione principale viene esclusa dall'applicazione della TASI;

PRESO ATTO, di conseguenza, che per il Comune di Rimini, non avendo assunto atti deliberativi successivi a quelli soprarichiamati, dal 2016 la TASI non risulta più applicabile per nessuna delle fattispecie previste;

ATTESO che con la legge n. 160/2019, con l'eliminazione della TASI e la nuova disciplina IMU quale tributo unico, al fine di garantire l'invarianza del gettito complessivo, sono state attratte a tassazione le medesime situazioni impositive già previste per l'IMU e la TASI fino al 2019, con possibilità di differenziazione delle aliquote, nei limiti massimi e minimi stabiliti per ciascuna tipologia, fino all'azzeramento delle stesse;

VISTI a riguardo, i commi 750 e 751, art. 1, della legge n. 160/2019, che disciplinano l'imposizione a tassazione dei fabbricati rurali strumentali (art. 9, c. 3 bis, D.L. 133/93) e dei fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (cd beni merce);

DATO ATTO che tali fattispecie immobiliari erano esenti IMU per legge fino al 2019 e non tassabili ai fini TASI per il Comune di Rimini, in virtù delle suindicate deliberazioni n. 52/2014 e n. 21/2015;

RITENUTO pertanto, nell'ambito delle politiche finanziarie di questa Amministrazione, tese al mantenimento degli equilibri di bilancio, di applicare per il 2020 le medesime aliquote valide per il 2019 ai fini IMU e TASI, con mantenimento delle differenziazioni e delle agevolazioni già in essere fino a tutto il 2019 e, tra queste, la non applicazione del tributo IMU, attraverso l'azzeramento delle aliquote di base, per i fabbricati rurali strumentali (art. 9, c. 3 bis, D.L. 133/93) e i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. beni merce);

CONSIDERATO che per l'Ente l'esercizio della facoltà legislativa di stabilire ai fini IMU, anche per l'anno 2020, l'azzeramento delle aliquote di base per le suindicate fattispecie impositive riveste carattere di continuità con il previgente regime tributario (IMU e TASI) e non determina, pertanto, alcuna perdita di gettito e quindi riflessi sul bilancio per l'anno 2020;

PRESO ATTO che la previsione del capitolo 500 del bilancio 2020/2022, pari ad € 46.200.000, è stata formulata sulla base del gettito 2019 e che, di conseguenza, per effetto della presente proposta di conferma per l'anno 2020 delle medesime aliquote vigenti nell'anno 2019, il gettito teorico dell'anno 2020, calcolato sulla base del patrimonio immobiliare e delle singole aliquote applicabili a ciascuna categoria di immobili, non dovrebbe subire variazioni;

VALUTATO, quindi, per le motivazioni e le finalità suesposte, nonché per semplificare ed agevolare gli adempimenti a carico dei contribuenti, di proporre quanto segue:

- determinazione delle aliquote IMU per l'anno 2020 con conferma di quelle già applicate per l'anno 2019;
- azzeramento dell'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale (art. 9, c. 3 bis, D.L. 557/93), avvalendosi della facoltà prevista dal c. 750, art. 1, legge n. 160/2019;
- azzeramento dell'aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (c.d. beni merce), avvalendosi della facoltà prevista dal c. 751, art. 1, legge n. 160/2019;

VISTE le linee guida dell'amministrazione comunale per l'anno 2020;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta municipale propria (IMU) in via di approvazione;

CONSIDERATO, a tal fine, di determinare per l'anno 2020, a conferma di quanto determinato per il 2019 ai fini IMU e TASI, le seguenti aliquote IMU:

aliquota dello 0,00 per cento per le seguenti tipologie di immobili:

- fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/93, convertito in L. n. 133/94;
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (c.d. beni merce di cui al comma 751, art. 1, L. n. 160/2019), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

aliquota dello 0,5 per cento per le unità immobiliari di categoria catastale da A/2 ad A/7 appartenenti agli Istituti autonomi per le case popolari o agli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, regolarmente assegnate adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

aliquota dello 0,6 per cento per le seguenti tipologie di immobili:

- unità immobiliare di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;
- abitazione di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

aliquota dello 0,89 per cento per le seguenti tipologie di immobili:

- immobili ad uso produttivo classificati in categoria catastale D/1 e D/7;
- terreni agricoli;
- abitazioni rientranti nelle categorie catastali da A/2 ad A/7 e relative pertinenze concesse in locazione alle condizioni definite nei patti territoriali di cui alla L. n. 431/98, art. 2 c. 3, art. 5 commi 1, 2 e 3;
- abitazioni rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze concesse in locazione alle condizioni definite nei patti territoriali di cui alla L. n. 431/98, art. 2 c. 3, art. 5 commi 1, 2 e 3;
- abitazioni rientranti nelle categorie catastali da A/2 ad A/7 e relative pertinenze locate agli EELL e/o all'ACER per soddisfare esigenze abitative di carattere transitorio, se il contratto di locazione è stipulato alle condizioni di cui ai patti territoriali ai sensi dell'art. 2, c. 3, e dell'art. 5 commi 1, 2 e 3 della L. n. 431/98;

aliquota del 1,04 per cento per gli immobili di categoria D diversi da D/1 e D/7;

aliquota del 1,06 per cento per le seguenti tipologie di immobili:

- abitazioni rientranti nelle categorie catastali da A/2 ad A/7 e relative pertinenze tenute a disposizione, intendendosi quelle all'interno delle quali non risulta costituito un nucleo anagrafico e quelle ove non risulta essere registrato alcun contratto di locazione;
- abitazioni rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, non destinate ad abitazione principale dei soggetti passivi, per le quali non risulta essere registrato alcun contratto di locazione ai sensi della L. n. 431/98, art. 2 comma 3, art. 5 commi 1, 2 e 3;

aliquota del 1,04 per cento per tutti gli immobili che non rientrano nelle precedenti tipologie;

TENUTO CONTO che, ai sensi del c. 749, art. 1, L. n. 160/2019, per l'anno 2020 la detrazione di legge per l'abitazione principale è pari a € 200,00;

DATO ATTO che per le modalità di versamento dell'imposta dovuta trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi da 762 a 768, art. 1, della Legge n. 160/2019;

VISTA, a riguardo, la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze - Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale n. 01/DF del 18/03/2020 (prot. n. 6867/2020) con la quale vengono forniti chiarimenti, in risposta ai numerosi quesiti pervenuti, in merito all'applicazione dell'imposta IMU – anno 2020, tra i quali anche il corretto computo della rata di acconto, in sede di prima applicazione dell'imposta medesima;

VISTA la relazione tecnica del Dirigente del Settore Risorse Tributarie Dott.ssa Ivana Manduchi, allegata sotto la lettera "A", quale parte integrante e sostanziale;

RITENUTA la proposta meritevole di accoglimento quale atto di recepimento della nuova disciplina di riferimento, finalizzata anche all'introduzione di disposizioni a favore dei contribuenti;

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 81 del 19/12/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020-2022;

CONSIDERATO che con l'art. 138 del D.L. n. 34 del 19/05/2020 sono stati allineati i termini per l'approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020, stabilito al 31/07/2020, con effetto delle relative deliberazioni a decorrere dal 01/01/2020, come stabilito dall'art. 53, c. 16, della legge n. 388/2020;

ATTESO che, come già in precedenza evidenziato, ai sensi del comma 767, art. 1, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, la presente deliberazione, al fine del riconoscimento dell'efficacia a decorrere dall'anno 2020, dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il 14/10/2020 per la relativa pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28/10/2020;

VISTO il parere favorevole espresso dal Dirigente Settore Risorse Tributarie Dott.ssa Ivana Manduchi, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., in ordine alla regolarità tecnica della proposta di cui trattasi e dato atto che la stessa è stata sottoposta al Responsabile del Servizio Finanziario (Settore Ragioneria Generale) ai sensi dell'art. 4 del vigente Regolamento di Contabilità, allegato al presente atto;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario (Settore Ragioneria Generale) Dott. William Casanova, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e art. 149 bis comma 1 del

D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., in ordine alla regolarità contabile della proposta di cui trattasi, allegato al presente atto;

VISTO il parere della 1 e 5 Commissione Consiliare Permanente riunite in seduta congiunta in data 23.06.2020;

ACQUISITO il parere di legittimità del Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 5, comma 3 del regolamento sui controlli interni adottato con deliberazione di C.C. n. 4 del 24/01/2013;

DELIBERA

1) **DI APPROVARE**, per le finalità e le motivazioni enunciate in premessa, le seguenti aliquote applicabili all'imposta municipale propria (IMU) con decorrenza dal 01/01/2020:

aliquota dello 0,00 per cento per le seguenti tipologie di immobili:

- fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/93, convertito in L. n. 133/94;
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (c.d. Beni merce di cui al comma 751, art. 1, L. n. 160/2019), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

aliquota dello 0,5 per cento per le unità immobiliari di categoria catastale da A/2 ad A/7 appartenenti agli Istituti autonomi per le case popolari o agli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, regolarmente assegnate adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

aliquota dello 0,6 per cento per le seguenti tipologie di immobili:

- unità immobiliare di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;
- abitazione di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

aliquota dello 0,89 per cento per le seguenti tipologie di immobili:

- immobili ad uso produttivo classificati in categoria catastale D/1 e D/7;
- terreni agricoli;
- abitazioni rientranti nelle categorie catastali da A/2 ad A/7 e relative pertinenze concesse in locazione alle condizioni definite nei patti territoriali di cui alla L. n. 431/98, art. 2 c. 3, art. 5 commi 1, 2 e 3;
- abitazioni rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze concesse in locazione alle condizioni definite nei patti territoriali di cui alla L. n. 431/98, art. 2 c. 3, art. 5 commi 1, 2 e 3;
- abitazioni rientranti nelle categorie catastali da A/2 ad A/7 e relative pertinenze locate agli EELL e/o all'ACER per soddisfare esigenze abitative di carattere transitorio, se il contratto di locazione è stipulato alle condizioni di cui ai patti territoriali ai sensi dell'art. 2, c. 3, e dell'art. 5 commi 1, 2 e 3 della L. n. 431/98;

aliquota del 1,04 per cento per gli immobili di categoria D diversi da D/1 e D/7;

aliquota del 1,06 per cento per le seguenti tipologie di immobili:

- abitazioni rientranti nelle categorie catastali da A/2 ad A/7 e relative pertinenze tenute a disposizione, intendendosi quelle all'interno delle quali non risulta costituito un nucleo anagrafico e quelle ove non risulta essere registrato alcun contratto di locazione;

Indi, il Presidente del Consiglio Donati, vista la proposta deliberativa sopra riportata, esaurita la trattazione dell'argomento, lo pone in votazione.

Esperita la votazione per appello nominale, il Consiglio Comunale approva il testo nella formulazione proposta con il seguente risultato:

Presenti Nr.	28	
Votanti Nr.	28	
Favorevoli Nr.	17	Conss.: Bellucci Giorgia, Bertozzi, Casadei, Corazzi, De Leonardis, Di Natale, Donati, Falcioni, Frisoni Davide, Frisoni Lucilla, Grassi, Magrini, Muratori, Petrucci, Piccari, Vinci e Zamagni
Contrari Nr.	11	Conss.: Camporesi, Erbetta, Grotti, Manfroni, Marcello, Mauro, Pecci, Renzi, Spina, Zilli e Zoccarato
Astenuti Nr.	0	

Quindi il Presidente del Consiglio Donati pone in votazione la richiesta di conferire l'immediata eseguibilità alla proposta.

Esperita la votazione per appello nominale, il Consiglio Comunale approva l'immediata eseguibilità con il seguente risultato:

Presenti Nr.	28	
Votanti Nr.	28	
Favorevoli Nr.	17	Conss.: Bellucci Giorgia, Bertozzi, Casadei, Corazzi, De Leonardis, Di Natale, Donati, Falcioni, Frisoni Davide, Frisoni Lucilla, Grassi, Magrini, Muratori, Petrucci, Piccari, Vinci e Zamagni
Contrari Nr.	11	Conss.: Camporesi, Erbetta, Grotti, Manfroni, Marcello, Mauro, Pecci, Renzi, Spina, Zilli e Zoccarato
Astenuti Nr.	0	

Esce il Segretario Generale Uguccioni. Assiste alla seduta il Vice Segretario Bellini.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Donati Sara

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Luca Uguccioni